

## CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La legge di Bilancio 2021 prevede l'estensione fino al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, modificandone anche la disciplina. In particolare:

- il credito d'imposta è riconosciuto a favore di tutte le **imprese residenti** nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia**;
- per essere agevolabili gli investimenti devono essere eseguiti a partire **dal 16 novembre 2020** e fino **al 31 dicembre 2022**, o anche entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- l'agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- **la fruizione del beneficio è subordinata:**
  - o al **rispetto le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore;
  - o al corretto **adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori;
- sono agevolati gli investimenti in **beni materiali e immateriali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa, **ad eccezione:**
  - o dei mezzi di trasporto a motore (art. 164, comma 1, del Tuir)
  - o dei beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
  - o dei fabbricati e delle costruzioni
  - o dei beni di cui all'[Allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di Stabilità 2016)
  - o dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ai fini dell'agevolazione si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;

- per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli [Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016](#), il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

PERCENTUALE	INVESTIMENTO
10%	Beni materiali: fino a 2 milioni di euro Beni immateriali: fino a 1 milione di euro Per acquisti effettuati <b>dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021</b> , ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
15%	Beni strumentali materiali ed immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile (nel limite di 2 o 1 milione di euro sopra specificato)
6%	Beni materiali: fino a 2 milioni di euro Beni immateriali: fino a 1 milione di euro Per acquisti effettuati <b>dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022</b> , ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

- per l'acquisto di beni strumentali nuovi ricompresi nell'[Allegato A annesso alla Legge 232/2016](#), effettuato **dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021**, , ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

PERCENTUALE	INVESTIMENTO
50%	Quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
30%	Quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
10%	Quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro

- per l'acquisto di beni strumentali ricompresi nell'[Allegato A annesso alla Legge 232/2016](#), effettuato **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

PERCENTUALE	INVESTIMENTO
40%	Quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20%	Quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
10%	Quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro

- per gli investimenti in beni ricompresi nell'[Allegato B annesso alla Legge 232/2016](#), effettuati **dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta spetta nella misura del 20%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione del bene;
- per gli investimenti agevolabili effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale;
- i soggetti che si avvarranno del credito d'imposta dovranno inviare apposita comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile al Ministero dello Sviluppo Economico. Con apposito decreto verranno stabiliti il modello della comunicazione, il contenuto, le modalità e i termini di invio;
- il credito d'imposta non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- nel caso in cui entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, il bene oggetto di agevolazione viene ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all'estero, il credito d'imposta dovrà essere corrispondentemente rideterminato. Il maggior credito eventualmente utilizzato dovrà in questo caso essere riversato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute nel periodo d'imposta in cui si è verificata la condizione in esame, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- per gli investimenti in beni strumentali ricompresi negli [Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016](#), la conformità delle caratteristiche tecniche dei beni, che ne determinano l'inclusione negli elenchi individuati dai predetti Allegati, dovrà essere certificata tramite:
  - o perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, per i beni il cui costo unitario di acquisizione sia superiore ai 300.000 euro;

- una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa per i beni il cui costo unitario di acquisizione non sia superiore ai 300.000 euro.